



# COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 4681 del 29 FEB. 2014

Pratica condono edilizio n. 1291/95

Prot.n. 5105 del 27/02/1995

## CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 2/2014

(ART. 39 LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724)

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94, in ditta Ferro Salvatore, nato ad Adrano il 20/02/1960 e deceduto a Pavia il 13/08/2009, quale parente di primo grado del proprietario e possessore dell'opera, introitata al protocollo generale al n. 5105 del 27/02/1995 pratica n. 1291, relativa alla unità immobiliare a piano terra adibita ad attività artigianale (autotrasporto merci per conto terzi), sita nella via C. Colombo n.35, facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza, realizzato in assenza di concessione edilizia;
- **Vista** la documentazione prodotta a corredo della domanda sopracitata, in varie date, nonché la nota in doppio per la trascrizione dell'atto di compravendita del 07/05/1974, ai rogiti del Dott. M. Guzzardi notaio in Biancavilla, registrato al n. 99001750, dal quale si evince che la signora Arcifa Pietra (c.f. RCFPTR35H70A056X), nata il 29/06/1935 ad Adrano e domiciliata in Biancavilla nella via C. Colombo n.37, coniugata in regime di comunione legale, ha acquisito la proprietà del terreno su cui è stata realizzata l'opera abusiva;
- **Accertato** che l'istante ha titolo a richiedere la sanatoria, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/94, nella qualità di parente di primo grado del proprietario e possessore dell'opera;
- **Visto** il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania n.35137/00081 del 22/06/1994 dal quale si rileva che il signor Ferro Salvatore risulta iscritto con la qualifica di ditta individuale, per l'attività di autotrasporto merci per conto terzi, con sede in Biancavilla via C. Colombo n.37;
- **Vista** la documentazione catastale dalla quale si evince che l'opera oggetto di sanatoria è stata censita al N.C.E.U. al F. 35 part. 297 sub. 8 (piano terra cat. C/3);
- **Vista** la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa il 13/05/1997, con la quale il richiedente ha dichiarato "...omissis..."; che l'opera è stata ultimata entro il 15/03/1985; ..omissis...; che in riferimento agli artt. 416/bis - 648/bis e 648/ter del C. P. non sussistono carichi pendenti sia per il proprietario che per il richiedente; ...omissis...";
- **Vista** la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà del 14/06/2000 resa da Arcifa Pietra, con la quale ha dichiarato "che in riferimento agli artt. 416/bis - 648/bis e 648/ter del C. P. non sussistono carichi pendenti";
- **Vista** la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa il 24/02/2014, con la quale la sig.ra Arcifa Pietra ha dichiarato "che ....omissis.....i lavori sono iniziati nel maggio del 1982 e ultimati a rustico, per il piano terra, primo e secondo nel gennaio 1985, mentre i lavori del piano terzo sono stati ultimati a rustico nell'anno 1986; ...omissis...";
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa come autocertificazione il 24/02/2014 con la quale la proprietaria Arcifa Pietra ha dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia....omissis....), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n.218";



# COMUNE DI BIANCAVILLA


Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- **Visto** che l'interessato ha corrisposto, per oblazione la somma di €. 3.402,42 compresi interessi legali, così come da Determinazione del Funzionario Responsabile prot.n. 10506 del 03/05/2005;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione e la loro esenzione e/o riduzione;
- **Visto** che l'interessato ha corrisposto, per oneri di urbanizzazione la somma di €. 1.269,04 compresi interessi come per legge, così come da Determinazione del Funzionario Responsabile, sopra citata;
- **Vista** la relazione dell'Ufficio Sanatoria Edilizia - I Servizio della VI Area delle PP.OO. - del 29/04/2005 "parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, relativamente al piano terra (attività artigianale)";
- **Visto** il parere igienico-sanitario "Favorevole" reso in data 24/08/2006 dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica - Azienda U.S.L. 3 - di Adrano;
- **Visto** il Certificato di Idoneità Statica redatto dal dott. Ing. Giuseppe Aiello, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 3926, depositato, ai sensi della Legge 13 marzo 1988, n. 68, all'Ufficio del Genio Civile di Catania rif. n.15417 del 09/05/2005 CIS - prot.n. 18027 del 25/05/2005;
- **Visto** il certificato di morte rilasciato dal Comune di Pavia il 13/08/2009 con il quale viene certificata la morte di Ferro Salvatore, nato il 20/02/1960 a Adrano e residente a Biancavilla, avvenuta il 13/08/2009;
- **Considerato** che i lavori sono ultimati, ai sensi della L.R. n. 26/86;
- **Vista** la documentazione agli atti dalla quale si rileva che gli scarichi dell'immobile recapitano nella fogna cittadina (autorizzazione prot.n.21715/2012);
- **Vista** la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte, per il piano terra di via C. Colombo adibito ad attività artigianale, rilasciata in data 22/01/2001 da Messina Ubaldo titolare della ditta omonima con sede in via Freud n.21- Adrano (partita iva 0123 063 0871) iscritta nel registro delle ditte della camera C.I.A.A. di Catania al n.148997 e all'albo provinciale delle imprese artigiane di Catania al n.47443;
- **Accertato** che l'opera abusiva ha una superficie totale, valutata ai sensi dell'articolo 51 della L. n. 47/85, di mq. 255,66 pari a mq. 253,93 di superficie per attività ed al 60% di mq. 2,88 di superficie per accessori ed un volume pari a mc. 1.413,00 circa;
- **Rilevato**, che l'opera è suscettibile di sanatoria e che l'abuso realizzato ricade, nella fattispecie, nell'ipotesi di cui alla tipologia 2 della tabella allegata alla Legge 10 febbraio 1985 n. 47 e che l'oblazione è stata determinata considerando l'opera in sanatoria adibita ad attività artigianale;
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia dai quali risulta che il fabbricato ricade all'interno dei Piani di Recupero;
- **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 17 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 e successive modifiche;

## RILASCIA

Ai sensi dell'art.39 della L.724/94, a **Arcifa Pietra** (c.f. RCFPTR35H70A056X), nata il 29/06/1935 ad Adrano e residente in Biancavilla nella via C. Colombo n.37, nella qualità di proprietaria, **LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA** relativa all'unità immobiliare, adibita ad attività artigianale, ubicata a piano terra del fabbricato di maggiore consistenza, sita nella via C. Colombo n. 37, realizzata in assenza di concessione edilizia, avente una superficie di mq. 255,66 pari a mq. 253,93 di



# COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania


Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

superficie per attività ed al 60% di mq. 2,88 di superficie per accessori ed un volume pari a mc. 1.413,00 circa, distinta al N.C.E.U. al F. 35 part. 297 sub. 8 (piano terra cat. C/3), in conformità alla documentazione prodotta, nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte integrante della presente concessione, e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di edilizia e di igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:

- **Rinuncia** a qualsiasi indennità da parte del Comune, ai sensi dell'art. 24 della legge 17/08/1942, n. 1150, per il terreno lasciato libero dalla costruzione oggetto della presente concessione edilizia in sanatoria, utilizzato quale sede stradale e/o destinato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti;
- Nessuna modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune, ai sensi della normativa vigente;
- Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le disposizioni delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. n. 71/78, della L. n. 47/85 dalla L.R. n. 37/85, dall'art. 39 della L. n. 724/94 e dall'art. 2 della L.662/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Biancavilla li 26 FEB. 2014

Il Funzionario Responsabile  
(Dott. Arch. S. Grasso)



Il Responsabile della P.O. 5 - Area Tecnica  
(Dott. Ing. R. Mancari)

